

IL PROBLEMA DEL FINE VITA DEI CONSUMABILI ESAUSTI DA STAMPA

Indirizzo per le aziende sulla gestione dei loro rifiuti di stampa

di Vittorio Bruno

(Consulente Ambiente, Qualità e Sicurezza)

V2.03 - Luglio 2014



Ambiente Qualità Sicurezza

E-mail: vittorio.bruno@v-ger.it

INDICE

1.	COME GESTIRE I RIFIUTI DA STAMPA.....	3
2.	LA FINE DEI TONER ESAUSTI.....	3
	a. I rigeneratori.....	3
	b. I Produttori di toner nuovi.....	4
	c. Gli impianti di smaltimento.....	4
	d. Gli impianti di recupero.....	4
3.	LA LEGGE.....	5
4.	LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
	a. Rifiuti Urbani.....	5
	b. Rifiuti Speciali (o professionali).....	5
	c. Rifiuti pericolosi e non pericolosi.....	6
	d. I codici C.E.R.	6
	e. Assimilazione ai rifiuti Urbani.....	7
5.	IL “PRODUTTORE” DEI RIFIUTI.....	7
	a. Aziende o semplici Partite Iva.....	7
	c. Proprietà o Noleggio.....	8
6.	GLI ONERI DEL “PRODUTTORE”.....	8
7.	ATTIVITA’ E DOCUMENTI.....	8
	a. Affidarsi a operatori autorizzati.....	8
	b. Acquisto e vidimazione dei registri.....	9
	c. Corretta identificazione dei CER.....	9
	d. I moduli F.I.R., compilazione e conservazione.....	10
	e. La dichiarazione annuale dei MUD.....	11
	f. Tempi e metodi.....	11
8.	LE SANZIONI.....	12
9.	IL SISTRI.....	13
10.	MA CHI CONTROLLA?.....	13
11.	RIASSUMENDO.....	14

1. COME GESTIRE I RIFIUTI DA STAMPA

La gestione di rifiuti è questione complessa.

In un paese come l'Italia che ancora registra un significativo "gap" culturale sul tema dell'ambiente anche rispetto ai propri partner Europei, al tema dell'informazione e della costruzione di una sensibilità sociale si aggiunge l'intricato intreccio di forti interessi.

Ma alla base di tutto c'è la diffusa ignoranza sulle norme e sulle responsabilità di Cittadini e Imprese, che spesso si allarga anche alla filiera dei loro consulenti spesso individuati nei commercialisti i quali non hanno competenza specifica.

L'obiettivo di questo documento è di fare chiarezza sulla legge, in particolare in relazione ai **CONSUMABILI ESAUSTI DI STAMPA GENERATI DELLE IMPRESE**, la cui gestione interessa assolutamente tutti i 6 milioni di Partite Iva del nostro paese.

Stiamo parlando di Cartucce toner, laser, Inkjet e Nastri il cui insieme genericamente chiamiamo cartuccia. "Devo cambiare il TONER", universalmente significa aprire l'apposito sportello, togliere delicatamente l'insieme sopra citato e inserirne uno nuovo o rigenerato.

Ma quali sono le responsabilità di chi produce questi rifiuti a seguito della propria attività di stampa? Cosa dice la legge? Come si identificano i rifiuti pericolosi? E chi sono i veri responsabili? Che ruolo hanno produttori, stato e enti locali? Chi è addetto ai controlli? Quali conseguenze rischia chi non opera correttamente?

Per capire bene tutto questo è necessario partire ... dal fondo, ossia da dove finiscono le cartucce esauste.

2. LA FINE DEI TONER ESAUSTI.

Chi può essere interessato ad una cartuccia vuota? Partendo dalle risposte a questa domanda si possono subito chiarire molti aspetti. Vediamo:

a. I rigeneratori

La rigenerazione, ossia la lavorazione, la pulitura, il riempimento e rivendita dei toner esausti è un business divenuto con il tempo sempre più difficile ma è tuttora fonte di profitto. Chiariamo subito che, se effettuata a norma, la rigenerazione è assolutamente legale e inoltre contribuisce a introdurre nell'ambiente un numero inferiore di rifiuti. Naturalmente per il loro business i rigeneratori hanno necessità di materie prime, quindi di cartucce e toner vuoti da riempire e rimettere sul mercato.

ATTENZIONE 🔍: *Le cartucce vuote non si possono vendere perché si configurerebbe un'intermediazione illecita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006), ma vanno ritirate in "conto rigenerazione" e allo stesso modo riconsegnate, oppure consegnate dalle aziende che le hanno utilizzate con un formulario di identificazione del rifiuto, il F.I.R.*

Quando, dopo un certo numero di passaggi, le cartucce esauste non sono più fisicamente rigenerabili esse vanno avviate allo smaltimento/recupero, sempre con un FIR emesso a cura di colui che le ha utilizzate.

Chi opera come Rigeneratore deve avere le necessarie autorizzazioni ministeriali per i locali e gli impianti ove effettua l'attività (v. capitoli successivi).

b. I Produttori di toner nuovi

I Produttori sono interessati a riavere le cartucce esauste del proprio marchio, per due motivi molto comprensibili: il primo è che essi stessi possono operare come Rigeneratori rimettendo sul mercato prodotti a minor costo di produzione; il secondo è che, comunque, tolgono dalla circolazione consumabili che, se rigenerati da terzi, inevitabilmente finiranno per limitare le loro vendite di prodotti nuovi.

ATTENZIONE 🔍: *in generale i Produttori affidano a terzi la raccolta delle loro cartucce vuote e come nel caso precedente tutte queste attività sono lecite, purché effettuate nel rispetto delle norme relative al trasporto, allo stoccaggio e alla cernita dei materiali esausti, tuttavia rimane un onere del produttore/detentore del rifiuto la gestione burocratica del FIR (v. capitoli successivi).*

c. Gli impianti di smaltimento

In genere i forni di incenerimento accettano le cartucce toner perché sono un buon comburente derivante dal petrolio, bruciano in fretta ed innalzano la temperatura creando energia, tuttavia tutti noi sappiamo e la legge lo impone, che prima di affidarsi alla "termovalorizzazione" è preferibile trovare sistemi e o forme alternative di recupero.

d. Gli impianti di recupero

Dal punto di vista ecologico uno dei metodi più virtuosi (come spesso si dice, a "zero impatto ambientale") per trattare tutti i rifiuti (e non solo quelli derivanti dalla stampa) è di avviarli al recupero delle materie prime, ossia di riuscire a separare i componenti del rifiuto stesso (la polvere, dalla plastica, dall'alluminio, dal ferro, ecc...) e di rimetterli sul mercato, pronti per nuovi cicli produttivi.

Gli operatori che si dedicano al Recupero traggono ricavi dalla vendita delle materie prime-seconde, che contribuiscono al sostegno economico del servizio svolto.

Anche per effettuare questa attività, i locali e gli impianti di recupero devono disporre di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa.

3. LA LEGGE

Prima di entrare nel merito della chiarificazione delle norme, delle responsabilità e delle corrette attività è opportuno elencare quali sono i documenti di legge che regolamentano la materia e che ovviamente sono consultabili da chiunque voglia approfondire ogni aspetto della tematica.

In particolare ci riferiamo a:

- D.Lgs 152/06, ex D.Lgs22/97 e successive modifiche e integrazioni (TUA, Testo Unico Ambientale)
- D.Lg semplificativo 22 Ottobre 2008
- D.Lgs 205/10 applicativo del SISTRI
- Direttive CEE, 91/156, 91/689, 94/62

4. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti sono classificati in due grandi categorie:

a. Rifiuti Urbani

Sono i rifiuti prodotti da utenze urbane (i cittadini, le famiglie). A seconda della loro natura i rifiuti urbani possono essere smaltiti attraverso la normale raccolta differenziata oppure usufruendo delle Isole Ecologiche comunali.

b. Rifiuti Speciali (o professionali)

Sono i rifiuti prodotti dagli Enti e dalle Aziende, e da ogni singola partita IVA.

ATTENZIONE 🔍: *Le Aziende (e con Aziende si intendono tutte le Partite IVA, incluse le aziende pubbliche e le ditte individuali) non possono utilizzare gli stessi canali delle utenze urbane private. Esse, o meglio i loro amministratori, hanno l'obbligo di occuparsi del fine vita di ogni tipologia di rifiuto rispettando la normativa e tenendo debita traccia dei processi seguiti.*

c. Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Tutti i rifiuti (Urbani e Speciali) a loro volta possono essere classificati in rifiuti Pericolosi e rifiuti Non Pericolosi a seconda delle quantità residue di sostanze pericolose in essi contenute (nel successivo punto questo concetto sarà ancor meglio chiarito).

ATTENZIONE 🔍: *Nel caso dei rifiuti di stampa l'unico modo per stabilire se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso è l'effettuazione di una analisi chimica del rifiuto presso un laboratorio specializzato ed accreditato. L'analisi risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.*

Come vedremo la responsabilità della corretta definizione della pericolosità di un rifiuto è in capo a tutti gli attori della filiera, a cominciare dal cosiddetto "produttore", ossia nel nostro caso dall'Azienda che stampa.

d. I codici C.E.R.

A livello comunitario è stato definito per ogni tipologia di rifiuto il cosiddetto "Catalogo Europeo Rifiuti" che naturalmente include anche i nostri consumabili esausti di stampa, per i quali nel 2002 sono stati introdotti i codici CER:

- 08.03.17*: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (codice asteriscato o "a specchio)
- 08.03.18: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (quindi non contenenti sostanze pericolose).

Per la verità, tanto per complicare le cose, esistono altri due codici che si riferiscono ai toner e più precisamente:

- 16.02.15*: componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (codice asteriscato o "a specchio)
- 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*.

ATTENZIONE 🔍: *il fatto che questi due ultimi CER siano definiti come "componenti" è stato ben chiarito: si tratta di toner che vengono estratti da periferiche in disuso (esempio contenuti in Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e non da stampanti regolarmente in esercizio. Nella quotidiana gestione dei residui di stampa delle aziende è errato utilizzare questi due codici ma vanno usati lo 08.03.18 oppure lo 08.03.17*.*

ATTENZIONE 🔍: se per un dato tipo di rifiuto esistono i 2 codici (a specchio) significa intrinsecamente che possono essercene anche versioni pericolose e che è quindi necessario determinare se "il nostro" appartiene all'una o all'altra categoria. Come vedremo ai punti successivi questo rimane un onere di chi genera il rifiuto stesso.

e. Assimilazione ai rifiuti Urbani

Come più o meno recita un vecchio detto: "fatta la regola, trovata l'eccezione". Ed ecco allora che vengono definiti come "assimilabili" e "assimilati", quei rifiuti non pericolosi che, pur essendo prodotti da Partite Iva, possono essere gestiti in impianti originariamente progettati per trattare i rifiuti urbani e che i Comuni (che ne hanno regolamentata competenza) decidono di prendere in carico anche dalle Aziende, nell'ambito del normale servizio di raccolta organizzato per le famiglie.

Gli enti comunali hanno interesse nell'assimilazione poiché, se le aziende vi rinunciano optando per una gestione autonoma classica da "rifiuti speciali", possono richiedere uno sconto sulla tassa dei rifiuti (oggi TARI), il che al comune può non risultare particolarmente gradito.

Ad ogni modo su questo punto per noi la cosa importanti è questa:

ATTENZIONE 🔍: Le cartucce per le stampanti non sono assimilabili ai rifiuti urbani (v. **abrogazione dell'art. 39 legge n° 146/1994**)

5. IL "PRODUTTORE" DEI RIFIUTI

Uno dei punti chiave della legislazione stabilisce che il "produttore" del rifiuto è il soggetto giuridico che lo genera con la propria attività (**TUA, D.Lgs 152/06, Art. 183 comma 1f**);

Da questa chiara definizione si possono trarre alcuni punti fermi:

a. Aziende o semplici Partite Iva

Non fa differenza se l'Azienda è una grande Società, un ente oppure una ditta individuale. Il produttore del rifiuto è identificato come il soggetto giuridico (ossia la Partita IVA) che lo genera con la propria attività.

b. Filiali e Agenzie

Nel caso di grandi organizzazioni distribuite sul territorio se le filiali sono di proprietà, ossia connesse giuridicamente alla casa madre, il ruolo di "Produttore" rimane naturalmente in capo all'Azienda che dovrà occuparsi anche degli smaltimenti delle sue filiali periferiche. Se viceversa si tratta di agenzie indipendenti, oppure di aggregazioni in franchising, ove ogni

singola partita IVA partecipa semplicemente ad un network commerciale, ciascuna entità sarà definita come "produttore" dei propri rifiuti.

c. Proprietà o Noleggio

In numerose situazioni (e in numero crescente) le Aziende preferiscono affidarsi a più favorevoli contratti di noleggio delle periferiche di stampa o cosiddetti "a consumo" (in gergo chiamati "all-in", "costo-pagina" o "costo-copia"). In tali situazioni il prezzo del nuovo consumabile da sostituire non viene fatturato all'Azienda ma è annegato nel canone mensile del contratto.

ATTENZIONE 🔍: *E' importante chiarire che anche in situazioni come queste, il "produttore" del rifiuto rimane il soggetto giuridico che lo genera con la propria attività, ossia l'Azienda che stampa (e non il noleggiatore che spesso è oltretutto una finanziaria), indipendentemente dal fatto che le periferiche siano di sua stretta proprietà.*

6. GLI ONERI DEL "PRODUTTORE"

Abbiamo visto che i consumabili per la stampa dismessi da un'impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano come "rifiuti speciali" e devono essere avviati al recupero o allo smaltimento ad onere del "produttore" del rifiuto.

ATTENZIONE 🔍: *Come vedremo i vari soggetti autorizzati che devono intervenire e le attività da svolgere sono numerose; Ma un punto fermo è che il produttore iniziale del rifiuto conserva la responsabilità per ogni passo compiuto nell'intera filiera.*

7. ATTIVITA' E DOCUMENTI

Dopo tutte le premesse dei punti precedenti vediamo ora quali sono le attività ed i vari documenti che un'Impresa deve considerare per la gestione dei propri rifiuti, in particolare di quelli che produce stampando:

a. Affidarsi a operatori autorizzati

Tutti gli operatori specializzati che operano nell'ambito della gestione dei rifiuti devono disporre di autorizzazioni specifiche per la porzione di lavoro che svolgono. Esiste dunque un'autorizzazione per il trasporto conto terzi, per lo stoccaggio e il deposito temporaneo, per il trattamento e la cernita, per gli impianti di Smaltimento, recupero e rigenerazione e naturalmente le autorizzazioni sono associate agli specifici codici CER (chi

ha autorizzazione per trasportare catrami acidi non è detto che voglia/possa trattare anche Toner).

Al punto 4. abbiamo visto che l'azienda produttore del rifiuto conserva la responsabilità di ogni attività svolta per cui, a beneficio dei suoi opportuni controlli, le autorizzazioni di tutti gli operatori possono essere verificate online al sito internet www.albonazionalegestoriambientali.it.

ATTENZIONE 🔍: è necessaria una specifica autorizzazione anche solo per la vendita di un servizio di smaltimento/recupero; per poterlo fatturare alle aziende occorre essere iscritti al Ministero in "Categoria 8", il che permette la "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi". Le aziende devono dunque fare attenzione che il proprio interlocutore commerciale disponga di questa autorizzazione.

b. Acquisto e vidimazione dei registri

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Sono tenuti ad acquistare, vidimare in Camera di Commercio e compilare il registro di carico e scarico :


- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni industriali
 - lavorazioni artigianali
 - attività di recupero
 - fanghi

ATTENZIONE 🔍: Riguardo strettamente ai nostri Toner esausti, la maggior parte delle aziende commerciali e di servizi sono esonerate dalla compilazione dei Registri di carico e scarico, a patto di poter dimostrare di non trattare rifiuti pericolosi, il che è provabile solo tramite opportune analisi chimiche, come abbiamo visto al punto 3c.

c. Corretta identificazione dei CER

Al punto 4d. abbiamo visto che ogni rifiuto deve essere catalogato con uno specifico codice. E' quindi naturale che il produttore indentifichi e

controlli che tutti i documenti che comprovano l'avvenuta gestione dei propri rifiuti riportino i codici CER corretti, in particolare in presenza di rifiuti che prevedono anche i "codici a specchio*" dei pericolosi (v.4c)

ATTENZIONE : E' opportuno che le Aziende controllino sempre che i codici CER, riportati sui documenti dal trasportatore, siano quelli corretti e diffidino in particolare di documenti precompilati.

d. I moduli F.I.R., compilazione e conservazione

Il F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto) è il documento centrale del processo di smaltimento o recupero dei rifiuti poiché garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore al sito di destinazione.

I FIR vanno compilati debitamente in ogni loro parte e, per ogni produttore, è necessario emettere un formulario per ogni tipologia di rifiuto trasportato e per ogni impianto di destinazione finale.

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi del produttore
- dati identificativi del trasportatore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto (CER)
- modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento
- dati identificativi del destinatario
- tipologia di impianto di destinazione

Ciascun FIR, per ciascun ritiro, è composto da 4 copie compilato al momento della consegna del rifiuto al trasportatore:

- 1.ma copia: rimane al produttore del rifiuto
- 2.da copia: rimane al trasportatore/stoccatore
- 3.za copia: viene compilata e trattenuta dall'impianto di smaltimento/recupero
- 4.ta copia: deve ritornare al produttore, timbrata dall'impianto ricevente, entro 30 gg e deve essere conservata insieme alla 1.ma copia, come controprova dell'avvenuta gestione del rifiuto esausto.

I fogli dei blocchi formulari FIR, sono numerati (ognuno in 4 copie in carta copiativa) e vanno fatti vidimare dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e annotati sul registro IVA-acquisti.

Per tentare di alleggerire un po' la burocrazia l'allora ministro Prestigiacomo (**Decreto semplificativo del 22 Ottobre 2008**) decretò che il produttore del rifiuto è esentato dalla compilazione formulario purché:

- i rifiuti siano destinati al recupero e non allo smaltimento
- la consegna del rifiuto avvenga direttamente all'impianto dove sono svolte le operazioni di recupero
- gli ecobox abbiano dimensioni 35x35x70
- il peso complessivo non superi i 30 Kg

Sarà pure da apprezzare ogni tentativo di semplificazione ma l'applicabilità di questo decreto si riduce a casi limitati o a servizi di eccellenza; comunque è corretto esserne informati.

e. La dichiarazione annuale dei MUD

Come per la dichiarazione dei redditi, una volta l'anno per i rifiuti è necessario espletare la dichiarazione tramite il Modello Unico Dell'ambiente (MUD).

I soggetti giuridici obbligati a questa pratica sono:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti

ATTENZIONE 🔍: *Riguardo strettamente ai nostri Toner esausti, la maggior parte delle aziende commerciali e di servizi sono esonerate dal MUD, a patto di poter dimostrare di non trattare rifiuti pericolosi, il che è provabile solo tramite opportune analisi chimiche, come abbiamo visto al punto 4c.*

f. Tempi e metodi

Secondo il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) le aziende devono poter dimostrare l'avvenuta gestione corretta dei loro rifiuti almeno una volta

l'anno mentre la conservazione dei formulari e dei vari documenti va mantenuta per 5 anni.

8. LE SANZIONI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D.Lgs n.231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all'applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato. Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità. Da notare che il D.Lgs. n.231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul meccanismo delle "quote" al fine di consentire all'autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta. Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

REATO RIFIUTI	SANZIONE PECUNIARIA
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi	fino a 250 quote (fino ad Euro 387.250)
Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI	
Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);	da 150 a 250 quote (da Euro 38.700 ad Euro 387.250)
Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata	da 200 a 300 quote (da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

9. IL SISTRI

Dal 2009 il Governo Italiano ha presentato il SISTRI, il Sistema di controllo della Tracciabilità Informatizzato dei Rifiuti che è diventato applicativo con il D.Lgs 205/10. Nel permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, il SISTRI si era posto l'obiettivo di semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese, gestendo in modo più innovativo ed efficiente un processo complesso con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione della illegalità.

A causa dalle difficoltà incontrate nella gestione telematica dei flussi, l'operatività del SISTRI ha subito diversi ritardi, ma nell'Ottobre del 2013 è partito ufficialmente, con una introduzione morbida a scaglioni. Intanto sono stati obbligati alla sua adozione gli Operatori Ambientali che trattano rifiuti pericolosi, poi nel Marzo 2014 la stessa sorte è toccata a tutte le aziende di qualsiasi dimensione, sempre limitatamente ai rifiuti pericolosi. Successivamente, con un decreto ad hoc, visto il persistere delle difficoltà sono stati esclusi i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (le aziende con meno di 9 dipendenti), in attesa della presentazione delle nuove modalità semplificate, per ora solo annunciate, di un sistema informatizzato non legato all'utilizzo di dispositivi USB.

Il SISTRI, dunque, non elimina l'obbligo per le Partite IVA di trattare in modo corretto i rifiuti speciali, ma semplicemente introduce tecnologie e metodi per gestire il processo in modo più efficiente, Contemporaneamente rende trasparente al Ministero ogni "Produttore" di rifiuto, rendendolo più assoggettabile a controlli efficienti.

Ma è ormai certo che nel futuro tutte le aziende che si configurano come "Produttore" di rifiuti speciali, dovranno gestire un sistema informatizzato per la tracciabilità degli stessi.

10.MA CHI CONTROLLA?

A puro scopo informativo è opportuno specificare che li organi preposti per effettuare i controlli sulla regolarità della gestione dei rifiuti sono tutti gli ufficiali competenti, tra cui i carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico), i funzionari dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), la Guardia di Finanza e persino i Vigili Urbani.

11. RIASSUMENDO

A questo punto, al termine di un lungo e noioso documento, è importante riassumere i punti chiave che possono essere di utilità delle Aziende, sempre più alle prese con norme complesse, spesso indecifrabili, e molto spesso fonte di burocrazia, costi e oneri.

Ripartendo dagli obblighi dell'azienda produttrice del rifiuto, la sintesi è la seguente:

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L'analisi del rifiuto risulta necessaria, all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi	
Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti	art.183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/2006
Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato ad operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta	art.188 comma 1 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico (quando il rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e scarico (se obbligato ai sensi dell'art. entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo	art.190, comma 1 del D.lgs. 152/2006
Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da parte dell'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti	art.193, comma 6 lett. b) del D.lgs 152/2006
Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti prodotti	art.193, comma 2 del D.lgs 152/2006
Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di identificazione o in mancanza comunicazione alla Provincia	art.188 comma 3 del D.lgs. 152/2006
Invio, se obbligato, della dichiarazione MUD alla Camera di Commercio dove ha sede l'unità locale entro il 30 aprile di ogni anno	art.189, comma 3 del D.lgs 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art.190 comma 3 del D.lgs. 152/2006